

L'art. 65 del Codice Antimafia e i rapporti con le procedure esecutive

Interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione)
e procedure concorsuali ed esecutive

Enrico Villano

18 maggio 2026 | ODCEC Napoli Nord

Di cosa parleremo...

I

La cornice normativa: la sostanziale prevalenza

II

L'art. 65 CAM: misure non ablative e liquidazione giudiziale

III

L'art. 55 CAM: i rapporti con le procedure esecutive

IV

Profili operativi

V

Conclusioni

I.

La cornice normativa

La sostanziale prevalenza delle misure ablativo

Artt. 317-320 CCII | Artt. 63-64-65 CAM | Art. 104-bis disp. att. c.p.p.

I TRE BINARI NORMATIVI

Il regime applicabile determina tutto: prevalenza penale o concorsuale?

1° BINARIO

Misure di prevenzione

Sequestro e confisca
di prevenzione antimafia
Artt. 16-24 D.lgs. 159/2011

Norma: CAM (integrale)

2° BINARIO

Confisca allargata

Sequestro ex art. 240-bis c.p.
Proc. ex art. 51 co. 3-bis c.p.p.
(reati di mafia/terrorismo)

Norma: CAM + c.p. + c.p.p.

3° BINARIO

Sequestro preventivo

Finalizzato alla confisca
ex art. 321 co. 2 c.p.p.
(per effetto dell'art. 373 CCII)

Norma: c.p.p. + Titoli III-IV CAM

La regola e le sue eccezioni

Quando prevale il penale, quando prevale il concorsuale

PREVALE IL PENALE

Art. 317 CCII

- Sequestro e confisca di prevenzione (1° binario)
- Sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p. (3° binario)
- Confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (2° binario)
- Procedimenti per delitti ex art. 51 co. 3-bis c.p.p.

PREVALE IL CONCONRSUALE

Artt. 318-319 CCII + Art. 65 CAM

- Sequestro impeditivo ex art. 321 co. 1 c.p.p.
- Sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.
- Sequestro ex D.lgs. 231/2001
- Misure non ablativie: amm.ne giudiziaria (art. 34 CAM) e controllo giudiziario (art. 34-bis CAM)

II.

L'art. 65 CAM

Misure non ablativ e liquidazione giudiziale

Controllo giudiziario • Amministrazione giudiziaria • Liquidazione giudiziale

L'art. 65 CAM: la struttura della norma

Tre commi, un disegno coerente

COMMA 1

Il divieto

«Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento»

→ Prevale la procedura concorsuale

COMMA 2

La cessazione

Quando interviene la liquidazione giudiziale, il Tribunale di prevenzione dichiara cessata la misura non ablativa

→ Gestione al curatore

COMMA 3

La riapplicazione

All'esito della liquidazione, se persistono esigenze di prevenzione, la misura può essere ridisposta sui beni residui

→ Effetto sospensivo condizionato

Comma 1: il divieto di applicazione

La misura non ablativa cede il passo alla procedura concorsuale

«Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento»

LA RATIO	LE CONSEGUENZE
<p>Le misure non ablativo sono di affiancamento, non di spossessamento.</p> <p>Mirano al recupero alla legalità di imprese infiltrate, non all'acquisizione dei beni allo Stato.</p> <p>Non vi è cesura ex art. 52 CAM: l'attività prosegue.</p>	<p>La procedura concorsuale è lo strumento ordinamentale per garantire la par condicio creditorum.</p> <p>I beni non sono sottratti al debitore: rientrano nel concorso ordinario.</p> <p>Inversione del paradigma rispetto agli artt. 63-64 CAM</p>

Comma 2: la cessazione della misura preesistente

Quando la liquidazione giudiziale interviene dopo

«Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza»

1

Misura non ablativa applicata

Controllo o amministrazione giudiziaria sull'impresa (artt. 34, 34-bis CAM).

2

Sopravviene la liquidazione giudiziale

Anche su istanza di creditori, P.M., o amm.re giudiziario.

3

Tribunale di prevenzione dichiara cessata la misura

Con ordinanza, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario.

4


Gestione al curatore

Le domande di insinuazione passano al giudice delegato ex art. 201 CCII.

Comma 3: la riapplicazione sui beni residui

Un meccanismo di «sospensione condizionata»

«Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione»



Il ruolo recessivo della misura non ablativa.

La misura cede il passo alla procedura concorsuale ma non si estingue: rimane in latenza fino all'esito della liquidazione giudiziale. All'esito, se permangono le esigenze di prevenzione, il Tribunale può riapplicarla sui beni eventualmente residui — espressione del primato del Codice della Crisi rispetto alle finalità preventive non ablative.

Le due misure non ablative

Art. 34 CAM amministrazione giudiziaria • Art. 34-bis CAM controllo giudiziario

ARTT. 33-34 CAM — Amministrazione giudiziaria

Presupposti

Libero esercizio dell'attività economica sottoposto a intimidazione o assoggettamento ex art. 416-bis c.p., o agevolazione di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a proc. penale per reati di mafia, estorsione, usura, riciclaggio.

Caratteri

Misura più incisiva: l'amministratore giudiziario sostituisce gli organi sociali. Nessun spossessamento del titolare dei beni.

ART. 34-bis CAM — Controllo giudiziario

Presupposti

Agevolazione mafiosa meramente occasionale, con circostanze che facciano desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività.

Caratteri

Misura di affiancamento più lieve: il titolare conserva la gestione ma sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. Nessun spossessamento.

Una conseguenza pratica rilevante

La legittimazione dei creditori

MISURA ABLATIVA

Cesura tra fase precedente e successiva

Verifica dei crediti devoluta in via esclusiva al giudice della prevenzione.

Filtro selettivo degli artt. 52 e ss. CAM:

- buona fede del creditore
- non strumentalità all'attività illecita
- esistenza del titolo

MISURA NON ABLATIVA

Nessuna cesura

Il creditore può rivolgersi direttamente al Tribunale concorsuale, anche per crediti anteriori, senza vaglio preventivo.

Lo schermo selettivo non opera.

L'amministratore giudiziario rimane fonte informativa per il liquidatore.

III.

L'art. 55 CAM

I rapporti con le procedure esecutive

Divieto, sospensione, estinzione • Le quattro ipotesi • Il decreto di trasferimento

L'art. 55 CAM: il principio generale

Tutela dei terzi creditori nel Titolo IV del Libro I del CAM

«A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive.
I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario»

DIVIETO DI INIZIO	SOSPENSIONE DI PROSECUZIONE
<p>Il creditore che non ha ancora pignorato è un mero creditore.</p> <p>Le sue ragioni devono essere fatte valere esclusivamente in sede di verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. CAM, dinanzi al giudice delegato della prevenzione.</p>	<p>L'azione esecutiva già iniziata viene sospesa.</p> <p>Dies a quo: deposito del provvedimento di sequestro in cancelleria.</p> <p>Dies ad quem: confisca definitiva (estinzione) o revoca (riassunzione entro 1 anno).</p>

Le quattro ipotesi operative

Mappatura dei rapporti tra sequestro e procedura esecutiva

A

Sequestro/confisca trascritti prima del pignoramento

L'esecuzione non poteva iniziare. Sussiste un divieto di agire in executivis (art. 150 CCII). Il G.E. rileva d'ufficio l'improcedibilità.

B

Sequestro trascritto dopo il pignoramento

L'esecuzione non può proseguire. Il G.E. dichiara la temporanea improseguibilità (ex art. 623 c.p.c. — sospensione ab externo).

C

Confisca definitiva pendente la procedura

Estinzione della procedura esecutiva e cancellazione della trascrizione. Acquisto dello Stato a titolo originario (art. 45 CAM) — beni liberi da oneri e pesi.

D

Revoca della misura

L'esecuzione deve essere riassunta entro un anno dal provvedimento irrevocabile di restituzione (termine perentorio ex L. 161/2017).

Il problema del decreto di trasferimento

Due orientamenti a confronto quando il sequestro interviene in fase avanzata

Orientamento «garantista» per l'aggiudicatario

Salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario.

Base normativa: art. 187-bis disp. att. c.p.c. (introdotto dal d.l. 35/2005).

Cass. SS.UU. n. 25507 del 30 novembre 2006.

Il ricavato della vendita sarà oggetto di autonomo provvedimento di sequestro; in caso di modalità elusive si può chiedere il sequestro per equivalente (art. 25 CAM).

Orientamento «rigoroso» — fino al decreto di trasferimento

L'art. 55 CAM opera fino all'emissione del decreto di trasferimento.

Se il sequestro interviene prima del deposito in cancelleria del decreto:

- improseguibilità della procedura esecutiva
- revoca dell'aggiudicazione
- restituzione del saldo prezzo all'aggiudicatario

Trib. Lanusei, G.E. Rutili, 10.1.2023.

Azioni di cognizione e giudizio civile sospeso

Art. 55 co. 3 — Art. 53 co. 3 CAM

DOMANDE GIUDIZIALI TRASCRITTE PRIMA DEL SEQUESTRO

Art. 53 co. 3 CAM: il terzo parte del giudizio è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ex artt. 23 e 57 CAM.

Esempi: rivendica (art. 948 c.c.), usucapione (art. 1158 c.c.), risoluzione di contratto traslativo (art. 1453), nullità o annullabilità (artt. 1418 e 1425 c.c.).

Giudizio civile sospeso fino alla conclusione del proc. di prevenzione. Riassunzione entro 1 anno dalla revoca (art. 55 co. 4 CAM).

ALTRE AZIONI DI COGNIZIONE

Orientamento di merito maggioritario: improcedibilità delle azioni di cognizione sui beni in sequestro, soprattutto per crediti prededucibili (art. 54 CAM).

Per crediti ante sequestro: il titolare può precostituirsi un titolo da far valere in caso di revoca, ma la verifica nel procedimento di prevenzione tende a rendere superflua l'azione parallela.

L'ambito applicativo dell'art. 55 CAM

SI APPLICA — i tre binari ablativi

- Misure di prevenzione del CAM (1° binario)
- Sequestri e confische penali ex art. 240-bis c.p. (2° binario)
- Sequestri e confische adottati nei procedimenti ex art. 51 co. 3-bis c.p.p. (2° binario)
- Sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p. (3° binario, art. 373 CCII → art. 104-bis disp. att. c.p.p.)

NON SI APPLICA — sequestri non ablativi

- Sequestri preventivi impeditivi ex art. 321 co. 1 c.p.p.
- Sequestri conservativi penali ex art. 316 c.p.p.
- Sequestri ex D.lgs. n. 231/2001

Per tali sequestri vale il principio opposto: prevale la liquidazione giudiziale (artt. 318-319 CCII).

IV.

Profili operativi

Trascrizioni • Legittimazione del liquidatore • Sequestro tombale

Adempimenti operativi

Come il giudice e gli organi della procedura vengono a conoscenza del sequestro

1

Vincolo trascritto PRIMA del pignoramento

Il G.E. rileva il sequestro dalla certificazione notarile o dalla documentazione ex art. 567 co. 3 c.p.c. Il sequestro si esegue nelle forme del c.p.c. (art. 21 CAM, art. 104 disp. att. c.p.p.) e deve essere trascritto.

2

Vincolo sopravvenuto IN PENDENZA della procedura esecutiva

Il G.E. e gli organi della procedura ne hanno conoscenza in occasione delle indagini ipocatastali sul bene oggetto di pignoramento.

3

Comunicazione tempestiva da parte dell'amministratore giudiziario

Una volta nominato, l'amministratore giudiziario deve comunicare al G.E. l'avvenuto sequestro per consentire la rapida adozione del provvedimento di improseguibilità.

4

Coordinamento curatore-amministratore giudiziario

Quando la liquidazione giudiziale è preesistente, il curatore (oggi liquidatore giudiziale) deve coordinarsi con l'amm.re giudiziario per evitare conflitti gestori e duplicazioni.

Art. 320 CCII: il liquidatore giudiziale può impugnare

Dalla SS.UU. Uniland 2014 alla SS.UU. 45936/2019, fino all'attuale chiarezza normativa

I

RIESAME

ex art. 324 c.p.p.
Avverso il decreto di sequestro

II

APPELLO

Avverso la decisione
del tribunale del riesame

III

RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso la decisione di appello, per
violazione di legge

Il dibattito è oggi chiuso: il liquidatore giudiziale è organo che svolge funzione pubblica, terzo rispetto al fallito, titolare del diritto alla restituzione dei beni sequestrati. Agisce sempre nell'interesse della massa, previa autorizzazione del giudice delegato.

IL PROBLEMA: SEQUESTRO TOMBALE E DUPLICAZIONE DI PROCEDURE

Sequestro totalitario di partecipazioni societarie e dell'intero compendio aziendale (art. 20 co. 1 CAM).
La liquidazione giudiziale viene aperta e immediatamente chiusa per insussistenza dell'attivo (art. 63 co. 6 CAM): inutile duplicazione di procedure, costi gestionali, prassi disomogenee.

LA PROPOSTA: RIGETTO DELL'ISTANZA EX ANTE

Il Tribunale concorsuale, nel procedimento unitario ex artt. 40 ss. CCII, verificata la perfetta sovrapposizione tra massa ablatoria e massa concorsuale tramite relazione dell'amministratore giudiziario (o ANBSC ex art. 38 CAM), dovrebbe rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale stante la prevalenza normativamente prevista della misura ablativa.
Razionalizzazione: niente apertura della liquidazione destinata immediatamente a chiusura. Risparmio di tempo, risorse, certezza dei rapporti giuridici.



Conclusioni

Il filo conduttore degli artt. 55, 63, 64, 65 CAM

Un equilibrio tra effettività ablatoria e tutela dei creditori

I principi che attraversano la materia

Sintesi di quanto detto

1

Distinzione tra misure ablativie e non ablativie

Sequestro e confisca prevalgono sulla concorsuale (artt. 63-64 CAM); controllo e amministrazione giudiziaria cedono il passo (art. 65 CAM).

2

Tutela dei terzi creditori in buona fede

Centralizzata davanti al giudice della prevenzione (artt. 52 ss. CAM).

3

Effetti dell'art. 55 CAM sulle procedure esecutive

Divieto di iniziare/proseguire, sospensione, estinzione con confisca definitiva, riassunzione in caso di revoca.

4

Acquisto a titolo originario dello Stato

La confisca definitiva libera i beni da oneri e pesi (art. 45 CAM), causa di estinzione anche per le ipoteche (art. 2878 c.c.).

5

Legittimazione del liquidatore giudiziale

Art. 320 CCII: piena legittimazione a riesame, appello, cassazione.

Riferimenti normativi

Le fonti del sistema delle interferenze

CAM (D.lgs. 159/2011)	Art. 33-34 (amm.ne giudiziaria) Art. 34-bis (controllo giudiziario) Art. 45 (acquisto a titolo originario) Artt. 52-57 (tutela dei terzi e verifica dei crediti) Art. 55 (azioni esecutive) Art. 63 (liquidazione successiva al sequestro) Art. 64 (sequestro successivo alla liquidazione) Art. 65 (misure non ablativo)
CCII (D.lgs. 14/2019)	Art. 150 (divieto di azioni esecutive individuali) Art. 317 (prevalenza delle misure ablativo) Art. 318 (sequestro impeditivo) Art. 319 (sequestro conservativo) Art. 320 (legittimazione del liquidatore) Art. 373 (modifiche all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.)
C.p. — C.p.p.	Art. 240-bis c.p. (confisca allargata) Art. 321 co. 1 c.p.p. (impeditivo) Art. 321 co. 2 c.p.p. (finalizzato alla confisca) Art. 316 c.p.p. (conservativo) Art. 51 co. 3-bis c.p.p. (delitti di mafia) Art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Codice civile / disp. att. c.p.c.	Art. 2878 c.c. (estinzione ipoteca) Art. 948 c.c. (rivendica) Artt. 1453, 1418, 1425 c.c. (risoluzione, nullità, annullabilità) Art. 567, 623 c.p.c. Art. 187-bis disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza di riferimento

Gli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

2004

SS.UU. pen. n. 29951 «Focarelli»

Prima affermazione della prevalenza assoluta della confisca obbligatoria sul fallimento.

2019

SS.UU. pen. n. 45936

Riconosce la legittimazione del curatore a impugnare il sequestro (poi codificata nell'art. 320 CCII).

2006

SS.UU. civ. n. 25507

Salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario nella vendita forzata anche in caso di successivo sequestro/confisca.

2023

SS.UU. pen. n. 40797

Consolida la prevalenza del sequestro funzionale a confisca obbligatoria (reati tributari) sulla procedura concorsuale.

2014

SS.UU. pen. n. 11170 «Uniland»

Tutela dei creditori in buona fede con crediti anteriori al sequestro. Temperamento del principio assoluto.

2023

Trib. Lanusei, G.E. Rutili, 10.1.2023

Orientamento rigoroso: improseguibilità della procedura fino all'emissione del decreto di trasferimento.

Documento di riferimento

Le Linee guida CNDCEC del 2 maggio 2024

LINEE GUIDA CNDCEC — 2 MAGGIO 2024

«Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali»

Area di delega CNDCEC «Funzioni giudiziarie e ADR»
Commissione di studio «Interferenze tra misure ablativo e procedure concorsuali»

Consigliere delegato: Giovanna Greco | Coordinatore: Luca D'Amore
Presidente: Michele Monteleone

Il presente intervento si sviluppa come complemento operativo alle Linee guida,
approfondendo l'art. 65 CAM e i rapporti con le procedure esecutive individuali.

Grazie per l'attenzione.

Enrico Villano

Consigliere Segretario | ODCEC Napoli Nord